

DPO rappresentante legale di una società: va richiesto il CIG?

Data: 21/02/2020

Area Tematica: Forniture

Argomenti: ◆Acquisti/forniture/contratti: CIG, CUP e DURC

Keywords: #pbb #dpo #contratto #società #professionista #appalto #stipulare #servizio #opera #prestazione #tema

Domanda

Con riferimento al corso relativo ai contratti con esperti esterni chiedo cortesemente: avendo necessità della figura del DPO e avendo individuato un professionista che è il rappresentante legale della società che ci offre il servizio di GDPR, chiedo se è necessario prendere il CIG nonostante la nomina sia al professionista e non alla società.

Risposta

La soddisfazione di una determinata esigenza della scuola (es. servizio di pre-scuola; servizio di RSPP; servizio di assistenza ad alunni disabili, formazione, interventi didattici, DPO etc) può essere realizzata attraverso il ricorso a contratti di lavoro autonomo (di prestazione d'opera ex art. 2222 ss. c.c.) affidati a persone fisiche ovvero ad un vero e proprio appalto di servizi affidato a soggetto (si tratterà di un organismo super-individuale persona giuridica, società, cooperativa sociale, associazione etc.), al quale spetterà erogare il servizio avvalendosi della prestazione lavorativa altrui.

La distinzione fra i due contratti, che possono entrambi avere per oggetto l'esecuzione di opere o servizi, non sempre è di agevole individuazione.

In sintesi, se il contratto viene stipulato con una società o associazione questo andrà tendenzialmente inquadrato come "appalto di servizi" con applicazione della normativa di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016 (Nuovo Codice dei Contratti).

La C.Conti con deliberazione n. 6 del 2008 ha ulteriormente precisato che il contratto di prestazione d'opera ex artt. 2222-2238 c.c. è riconducibile al modello della locatio operis, rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall'esecutore. Concettualmente distinto rimane, pertanto, l'appalto di servizi, il quale ha ad oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturale e prodotta senza caratterizzazione personale.

Quindi, allorché invece la scuola stipuli il contratto con un esperto esterno persona fisica (es. un libero professionista) si tratterà di un contratto d'opera ex art. 2222 c.c. e dovrà rispettare quanto previsto dalla legislazione in tema di affidamento di incarichi ad esterni da parte delle P.A. ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001.

L'ANAC, in data 18 marzo 2019, ha pubblicato nuove FAQ di chiarimento sull'applicazione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni (ivi comprese le scuole), della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Sono stati forniti, nello specifico, ulteriori chiarimenti per quanto concerne l'utilizzo e la comunicazione dei conti correnti dedicati, nonché sulle fattispecie contrattuali per le quali richiedere il CIG con particolare riferimento ai contratti di sponsorizzazione.

Le indicazioni operative dell'ANAC tengono conto sia della Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 che del nuovo Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Per quanto concerne l'ambito di applicazione oggettiva, nel Codice, all'art. 3, comma 1, lett. ii), accogliendo la nozione di derivazione comunitaria, gli appalti pubblici sono definiti come i «contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi».

Le norme sulla tracciabilità si applicano:

- in tutti i casi in cui sia stipulato un contratto d'appalto pubblico tra operatore economico e committente pubblico, indipendentemente dall'esperimento o meno di una gara per l'affidamento dell'opera o del servizio e a prescindere dal valore, che può essere anche modico;

- ai concessionari di lavori pubblici e di servizi (ciò vale anche per le concessioni che non prevedono pagamenti diretti effettuati dall'ente pubblico concedente in favore del soggetto privato concessionario).

Per contro viene ribadito che restano esclusi dalla disciplina in tema di tracciabilità anche i contratti di lavoro autonomo stipulabili dalle amministrazioni per esigenze cui non possano far fronte con il personale in servizio ai sensi dell'art. 7, co. 6, D.Lgs. n. 165/01.

Si ricorda che già la Determinazione 4/2001 (poi modificata dalla citata Delibera n. 556 del 31 maggio 2017) aveva precisato che non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche”).

Conclusivamente, in riferimento al quesito posto, occorre verificare con chi viene stipulato il contratto per il servizio di DPO.

Se il contratto è stipulato con una società si dovranno rispettare tutte le prescrizioni in tema di tracciabilità.

Se, invece, l'incarico di DPO è affidato a libero professionista, con stipula di un contratto di lavoro autonomo, non dovrà essere richiesto il CIG.

I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.